

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 099/CSA– RIUNIONE DEL 16 MARZO 2016

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Claudio Marchitello - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA 1986/AVIS PLEIADE POLICORO DEL 23.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 498 del 18.2.2016)

A seguito di preannuncio di reclamo avanzato il 25.1.2016 dall'ASD Augusta 1986, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 418 del 27.1.2016) in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Serie A 2 Girone B, A.S.D. Augusta 1986/SSD Avis Pleiade Policoro S.r.l. del 23.1.2016, soprassedeva ad ogni decisione in merito. Successivamente lo stesso Giudice (Com. Uff. n. 498 del 18.2.2016) respingeva il reclamo dell'ASD Augusta 1986 – mirante alla sanzione della perdita della gara in danno della squadra avversaria, per avere questa schierato i calciatori Serpa Brunno e Calderolli Fernando in posizione irregolare di tesseramento – nel rilievo che dalle indagini esperite presso l'Ufficio Tesseramenti i due su nominati risultavano essere cittadini italiani tesserati rispettivamente in date 17.5.2010 e 30.6.2009.

Nel reclamo del 28.02.2016, l'ASD Augusta 1986 reitera il motivo dell'irregolarità sia del tesseramento di Serpa Brunno, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 12.1.1993 e di Calderolli Fernando, nato a Seara (Brasile) il 15.2.1991, entrambi provenienti da Federazione estera, sia della loro partecipazione alla ricordata gara del 23.1.2016.

Secondo la reclamante, l'Ufficio Centrale Tesseramenti della FIGC, stante la genericità della formulazione dell'art. 40 quater punto 2 e dell'art. 40 quinquies punto 3 delle NOIF, avrebbe omesso di considerare che in base alle disposizioni FIFA per richiedere il rilascio del Certificato internazionale di trasferimento di un minore proveniente da Federazione estera - a fronte della regola che consente il trasferimento internazionale solo ai calciatori che abbiano più di 18 anni - la Federazione di destinazione è obbligata a verificare il rispetto sia delle eccezioni alla detta regola, sia dei presupposti previsti rispettivamente dall'art. 19 comma 2 e dall'Allegato 2 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, e quindi ad esigere la documentazione necessaria a corredo della pratica di tesseramento. In pratica, il predetto Ufficio non aveva a suo tempo richiesto al calciatore Serpa di dimostrare, in particolare, la presenza in Italia dei suoi genitori per motivi indipendenti dal calcio.

Conclusivamente, la reclamante chiede:

1) in via preliminare: a) l'interpello del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti perché sia chiarita la posizione di tesseramento dei due calciatori Serpa e Calderolli; b) la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa per la fattispecie in esame e l'annullamento con effetto *ex tunc* dei tesseramenti dei calciatori suddetti; c) l'accoglimento del reclamo con sanzione della perdita della gara in danno della SSD Avis Pleiade Policoro per aver fatto irregolarmente giocare i medesimi;

2) in via subordinata, che sia disposta la ripetizione della gara, nel rispetto della normativa.

All'odierna udienza sono intervenuti rappresentanti della società Augusta 1986, i quali hanno reiterato e sottolineato il rilievo che la normativa FIFA (rispetto a quella nazionale) ha dato alla produzione di maggiore documentazione nonché ad adempimenti più rigorosi ai fini del trasferimento internazionale di calciatori minorenni, rammentando altresì l'esistenza di una "nota riepilogativa" che l'Ufficio Tesseramento della Figc ha diramato per la stagione sportiva 2015/2016 per richiamare i ricordati principi fissati dalla FIFA per il detto trasferimento. Infine, nel ribadire le richieste avanzate per iscritto, hanno invocato l'effettuazione di indagini e verifiche circa i tesseramenti già assentiti a partire dal 2009.

Il reclamo va respinto.

Invero, l'appellante Augusta offre non già puntuali e documentati elementi a sostegno della sua tesi, bensì esprime solo il ragionevole dubbio dell'irregolarità *ab origine* del tesseramento dei due calciatori e della loro partecipazione alla gara, ritenendo che la pratica di tesseramento sia stata a suo tempo espletata dall'Ufficio Tesseramenti della Figc senza la doverosa verifica imposta dal Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori e quindi senza richiedere la documentazione necessaria in caso di trasferimento di minori provenienti da Federazione estera, nel rispetto dei principi di tutela dei medesimi (in particolare, la dimostrazione della presenza in Italia dei genitori per ragioni estranee al calcio e l'intervento approvativo della Sottocommissione minori della FIFA nell'ambito del Sistema di regolazione dei trasferimenti).

Senonchè, rileva il Collegio che il giudice di primo grado proprio con riferimento al medesimo dubbio sollevatogli dalla ricorrente ha in via preliminare interpellato il suddetto Ufficio della Figc al fine di appurare l'effettiva posizione di tesseramento e che lo stesso Ufficio, secondo quanto riportato dal medesimo giudice, ha comunicato che i due calciatori risultavano essere cittadini italiani tesserati: il Serpa dal 17.5.2010 e il Calderoli dal 30.6.2009.

In siffatta situazione, questa Corte ritiene corretta ed esaustiva la conseguente decisione assunta dal primo giudice, posto che proprio all'Ufficio Tesseramenti è attribuita dall'ordinamento sportivo la competenza e quindi l'insieme di attribuzioni, funzioni e poteri decisionali da espletarsi nella specifica materia. Ne consegue che l'attestazione del suddetto Ufficio non può non rilevarsi sufficiente a risolvere la vicenda, in punto di regolarità del tesseramento, così come prospettata agli atti.

Questa Corte soggiunge che non vi è prova che la normativa internazionale della FIFA invocata dall'appellante sia *self-executing* e che quindi la sola sua esistenza abbia formalmente determinato l'abdicazione e l'ablazione del potere regolamentare nella materia, già riconosciuto in via autonoma alla Federazione italiana, posto che l'intervento della suddetta normativa non comporta di per sé l'automatico effetto della sua meccanica ed incondizionata trasposizione ed applicazione nel diritto interno.

Si fa presente infatti che i due calciatori sono stati a suo tempo (nel 2009 e nel 2010) tesserati come italiani in conformità della disciplina che allora regolava le relative operazioni e quindi lo *ius superveniens* rappresentato dalla ricordata "nota informativa" diramata dall'Ufficio Tesseramento della FIGC per la Stagione Sportiva 2015/2016 non è comunque idoneo a sindacare e porre nel nulla quanto disposto per le precedenti stagioni sportive nel vigore della relativa disciplina.

In base alle suddette considerazioni il reclamo, come detto, non merita l'accoglimento,

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTO ANTONIO SEGUITO GARA DUE TORRI/SPORTCLUB MARSALA 1912 DEL 2.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 113 in data 3.3.2016), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D Girone I, Due Torri/Sportclub Marsala 1912 svoltasi il 2.3.2016, comminava la squalifica per 3 gare effettive nei confronti dell'allenatore Venuto Antonio della Due Torri, per “proteste nei confronti dell'Arbitro accompagnate da bestemmia ed espressioni ingiuriose, allontanato”.

Nel reclamo presentato, la Due Torri, premessa la genericità sia del Comunicato Ufficiale che del referto dell'assistente arbitrale, afferma che il Venuto ha compiuto un semplice atto o gesto di stizza, in assenza di qualunque condotta aggressiva e di espressioni offensive verso la terna arbitrale e che comunque appaiono eccessive sia l'espulsione applicata sul campo sia la misura della sanzione comminata dal giudice. Pertanto, anche in considerazione del riconoscimento dell'istituto del c.d. “cumulo giuridico” derivante da un'ipotesi di concorso formale di illeciti, ovvero del principio della continuazione, essendo le condotte in contestazione espressioni di un medesimo disegno criminoso, si chiede la “riforma parziale della sanzione inflitta”.

All'odierna udienza è intervenuto il difensore della Società Due Torri, avv. Matteo Sperduti, il quale ha reiterato la richiesta scritta con riduzione della squalifica ad 1 o 2 giornate.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

Invero, le generiche affermazioni della reclamante non sono idonee a scalfire le chiare risultanze del referto dell'assistente arbitrale (dotato, come noto, di presunzione legale di attendibilità) secondo cui il Venuto in seguito ad una decisione, protestava in maniera plateale con espressioni blasfeme e rivolgeva all'arbitro epiteto scurrile, entrando nel terreno di gioco.

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nell'appello, è stata rappresentata una condotta che, pur se non violenta o aggressiva, è caratterizzata non già da mera “stizza”, bensì da volgarità e spregio verso il Direttore di gara nonché da espressioni blasfeme (al plurale e non singolare) e quindi da invettive di per sè connotate, in quanto oltraggiose e lesive del sentimento religioso, da particolare disvalore.

Si soggiunge che il riferito comportamento è particolarmente riprovevole perché proveniente da un allenatore, al quale – per la figura ed il ruolo che gli sono propri - competono anche compiti di indirizzo verso contegni non censurabili, dovendo egli inculcare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza dei rapporti nei soggetti che praticano l'attività sportiva.

Pertanto il suddetto complessivo comportamento del Venuto, ad avviso del Collegio, è stato equamente valutato come meritevole della sanzione applicata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO U.S. SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ CON OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 1.4.2016 AL SIG. PALUMBIERI DANIELE,**

INFLITTE SEGUITO GARA SAN SALVO/VASTOGIRARDI DEL 24.2.2016, COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 242 del 26.2.2016)

Al termine della gara San Salvo/Vastogirardi del 24.2.2016, Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale, la U.S. San Salvo proponeva rituale reclamo avverso le sanzioni:

- ammenda di € 3.500,00;
- inibizione a svolgere ogni attività fino al 01.04.2016 inflitta al Sig. Palumbieri Daniele.

Il competente Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 242 del 26.2.2016.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della società “per avere propri sostenitori: - introdotto e utilizzato per l’intera durata della gara materiale pirotecnico nel settore ad essi riservato; - (...) lanciato all’indirizzo di un A.A. diversi oggetti (tappi di bottiglia, pennarelli, rotoli di nastro adesivo, fumogeni spenti) che cadevano sul terreno di gioco; - colpito ad una spalla, con un pennarello lanciato dagli spalti, uno dei C.d.C. presenti; - (...)”.

Avverso il suddetto provvedimento, la società U.S. San Salvo proponeva appello alla C.S.A. chiedendo l’annullamento e/o la riduzione e/o la rateizzazione della sanzione pecuniaria e l’annullamento e/o riduzione al minimo della sanzione di inibizione inflitta al dirigente Palumbieri Daniele.

Questa Corte ritiene che l’appello in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all’entità della sanzione pecuniaria.

In particolare, se per un verso si può condividere che l’azione oggetto di valutazione sanzionatoria possa essere circoscritta ad un numero limitato di tifosi, e che, peraltro, gli oggetti lanciati in campo possono considerarsi offensivi ma non gravemente pericolosi, d’altro verso la sanzione pecuniaria afflittiva deve essere proporzionata anche alle capacità economico-finanziarie della società, così come rappresentate dalla reclamante.

Per quanto riguarda, invece, la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Palumbieri Daniele, questa può considerarsi congrua tenendo, altresì, presente la reiterazione del comportamento antisportivo tenuto dallo stesso anche successivamente al suo allontanamento dal campo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. San Salvo di San Salvo (Chieti) riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO TERNANA FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. EXANA JESSICA INFLITTA SEGUITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/TERNANA FUTSAL FEMMINILE DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 567 dell’8.3.2016)

Al termine della gara Kick Off C5 Femminile/Ternana Futsal Femminile del 28.2.2016, disputata a San Donato Milanese (MI), la Società Ternana Futsal Femminile proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calc. Exana Jessica.

Il competente Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque – adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 567 dell’8.3.2016.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della calciatrice Exana Jessica perché “allontanata per proteste nei confronti dell’arbitro, assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove ingiuriava il direttore di gara”.

Avverso il suddetto provvedimento, la società Ternana Futsal Femminile proponeva appello alla C.S.A., chiedendo una riduzione della sanzione della squalifica inflitta, in quanto eccessiva e non proporzionata.

L’appello va parzialmente accolto.

Questa Corte, infatti, condividendo parzialmente le note del reclamo, ritiene fondata l’ipotesi sostenuta dalla ricorrente, della circoscrizione dei fatti in contestazione anche in considerazione del tempo oggettivamente limitato, intercorso fra l’espulsione della calciatrice e il termine della gara, ovvero il periodo durante il quale la stessa avrebbe proferito frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara.

Pertanto, la riduzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara può considerarsi equa e proporzionata alla gravità del fatto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Ternana Futsal Femminile di Terni riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calc. Exana Jessica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 13 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio